CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 16 del 24/02/2025

Oggetto: EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 51 DEL 20 MAGGIO 2022 – RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL'ART. 31 COMMI 49BIS E 49 TER DELLA LEGGE 448/1998.

L'anno duemilaventicinque, addì ventiquattro, del mese di Febbraio, ore 18:00, in Venaria Reale, presso il Palazzo Comunale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli membri, tramite P.E.C., dopo averne dato avviso al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI	P	A
GIULIVI FABIO	Presente	
FERRAUTO GIUSEPPE	Presente	
MATTEUCCI MICHELANGELO	Presente	
MANCINI LUCA	Presente	
SANTAGOSTINO MARCO	Presente	
BAFFIGO EDOARDO	Presente	
BERTOLONE RICCARDO	Presente	
CHIRICO DOMENICA	Presente	
CARLOMAGNO ANDREA	Presente	
LA BARBERA GIUSEPPE	Presente	
BERTELLA SERGIO	Presente	
GIANASSO ALESSANDRO	Presente	
VIRGA BARBARA	Presente	
GALIFI ROSARIO	Presente	
SCHILLACI ROSSANA	Presente	
MISTRONI STEFANO	Presente	
TRUDU RAFFAELE	Presente	
BRESCIA ALESSANDRO	Presente	
CAPOGNA GIUSEPPE	Presente	
CATANIA MARIACHIARA		Assente
DE SANTIS DAVIDE	Presente	
DE CANDIA GIUSEPPE	Presente	
STRAZZERI VALERIA		Assente
DEI ANDREA	Presente	
ACCORSI ANDREA	Presente	

Assiste alla seduta il Segretario GeneralePAOLO DEVECCHI
Presiede la seduta il Presidente Del Consiglio ComunaleGIUSEPPE FERRAUTO

Il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore all'Urbanistica, Edilizia, LL.PP. a nome della Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/05/2013 sono stati approvati gli indirizzi relativi alla **rimozione dei vincoli** convenzionali di prezzo massimo di vendita e di locazione relativi all'edilizia convenzionata **in diritto di proprietà** ai sensi dell'art. 31 comma 49 ter della legge 23 dicembre 1998 n. 448 così come modificata dalla legge 106/2011;

- la legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha subito diversi aggiornamenti ed è stata in ultimo modificata dalla legge 20 maggio 2022 n. 51 di conversione del D.L. 21 marzo 2022 n. 21 come ulteriormente modificato dall'art. 37-ter comma 1 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 29 giugno 2022 che prevede in particolare all'art. 31 commi 49 bis e 49 ter:

> "49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo.
> I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati."
>
> 49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Dato atto che:

- i criteri per la rimozione dei vincoli convenzionali ai sensi dell'art. 31 comma 49 ter della legge 448/1998 definiti con deliberazione C.C. n. 50 del 28/05/2013 non sono più applicabili a seguito della modifica della succitata legge che ha rimandato all'adozione di uno specifico decreto ministeriale la modalità di definizione dei corrispettivi da riconoscere all'Ente;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

- con Decreto n. 151 del 28 settembre 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato il "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata" definendo i nuovi criteri di calcolo;

- che l'Amministrazione ha già proceduto ad aggiornare le procedure per la trasformazione del **diritto di superficie in Piena proprietà** di cui all'art. 31 commi dal 45 al 49 bis della legge 448/1998 e s.m. ed i., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24/07/2023 adeguando i criteri da rispettare e definendo le nuove modalità di determinazione dei relativi corrispettivi da riconoscere al Comune;

- che in analogia con quanto definito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24/07/2023 con DGC n. 201 del 20/8/2024 sono state definite in via provvisoria le procedure di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del **diritto di proprietà**, nonché nelle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ai sensi dell'art. 31 commi 49 bis e 49 ter della legge 448/1998, secondo i criteri definiti con il Decreto n. 151 del 28 settembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in sostituzione di quelli in precedenza stabiliti con deliberazione C. C. n. 50 del 28/05/2013;

- **in analogia** con quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24/07/2023 è necessario **estendere** le suddette procedure alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del **diritto di proprietà** nonché nelle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dei commi 49 bis e 49 ter dell'art. 31 della legge 448/1999 e s.m. ed i., in precedenza fissati con la sopraccitata deliberazione C. C. n. 50 del 28/05/2013;

Richiamato per le parti applicabili, quanto già stabilito con la già citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24/07/2023 ed i relativi aggiornamenti della determinazione dei valori unitari effettuati con Determinazione Dirigenziale n. 529 del 19 luglio 2024.

Dato altresì atto:

- che con il Decreto n. 151 del 28 settembre 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato il "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata";
- l'art. 1 del suindicato Decreto Ministeriale 151/2020 prevede in particolare che il corrispettivo per la rimozione dei vincoli sia pari al 50% del corrispettivo calcolato, in proporzione alla quota millesimale di ciascuna unità immobiliare, in base al comma 48 dell'art. 31 della L. 448/1998, da ridursi sulla base di un coefficiente moltiplicativo di riduzione. Tale coefficiente è calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula di seguito indicata:

CRV = Cc. 48*QM*0,5*(ADC – ATC) / ADC
CRV = Corrispettivo rimozione vincoli
Cc. 48 = Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998
QM = Quota millesimale dell'unità immobiliare
ADC = Numero degli anni di durata della convenzione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione.Qualora la convenzione abbia ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula:

CRVs = CRV* 0,5

CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie;

- l'art. 2 del Decreto n. 151 del 28 settembre 2020 prevede la possibilità di richiedere al Comune una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, purché venga presentata una garanzia fideiussoria "a prima richiesta", che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, c.c. nonché la facoltà del Comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile. L'ultimo comma dell'art. 2 precisa che, nel caso di concessione da parte del Comune della dilazione di pagamento, potrà procedersi alla stipula della convenzione di rimozione del vincolo e alla relativa trascrizione solo dopo il pagamento della prima rata;
- l'art. 3, comma 2, del summenzionato Decreto infine prevede che: "Al fine di accelerare e semplificare le procedure volte alla stipulazione delle convenzioni di rimozione dei vincoli, i Comuni adottano schemi di convenzione-tipo di rimozione dei vincoli";

Ritenuto pertanto necessario estendere le procedure già definite con la succitata deliberazione n. 64 del 24/07/2023 anche alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del **diritto di proprietà** nonché nelle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dei commi 49 bis e 49 ter dell'art. 31 della legge 448/1999 e s.m. ed i., in precedenza fissati con la sopraccitata deliberazione C. C. n. 50 del 28/05/2013;

Ritenuto inoltre opportuno fissare l'importo del rimborso minimo dovuto dall'acquirente per la rimozione dei vincoli dovuti per spese tecniche ed amministrative nel caso in cui il costo di rimozione sia inferiore pari a quello definito con deliberazione C.C. n. 64 del 24/07/2023 ovvero pari ad:

- €. 295,00 per ogni singola unità immobiliare comprensiva di una sola pertinenza, ed in €. 120,00 per ogni box singolo;

- **Evidenziato, altresì**, come il dettato normativo demandi alla competenza del Consiglio Comunale la disciplina dei criteri, modalità e condizioni per la concessione da parte del Comune di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione nonché del corrispettivo di affrancazione dal vincolo;

- **Ritenuto,** dunque, di stabilire in analogia con quanto definito con la succitata deliberazione n. 64 del 24/07/2023 che la rateizzazione del corrispettivo dovuto per l'affrancazione sia concessa, su istanza dell'interessato, con la modalità di seguito indicata:

  - prima rata pari al 25 % del dovuto da versarsi ai fini dell'accoglimento del piano di rateizzazione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

• seconda rata pari al 25 % da versarsi entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione di affrancazione;

• terza rata pari al 25% da versarsi entro dodici mesi dalla sottoscrizione della convenzione di affrancazione;

• quarta rata pari al 25 % da versarsi entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione di affrancazione;

- **Ritenuto, altresì,** di definire in analogia con la succitata deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 24/07/2023 le seguenti ulteriori condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento:

• al corrispettivo delle rate residue andranno ad aggiungersi gli interessi legali vigenti al momento della stipulazione dell'atto, da computarsi a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza di dilazione;

• il pagamento rateizzato verrà accordato a fronte della presentazione di specifica fidejussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle rate ancora dovute, comprensive di interessi legali, rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

• la garanzia a prima richiesta dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c. 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 c. 2 del codice civile, nonché la facoltà del Comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata;

• la fidejussione dovrà indicare gli importi delle rate garantite con relative scadenze;

•la scadenza della fidejussione dovrà essere almeno di 15 giorni superiore alla scadenza per il pagamento dell'ultima rata e comunque dovrà avere validità fino al momento della ricezione da parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata;

Dato atto che, si rende necessario approvare lo schema di convenzione nonchè gli schemi per la presentazione delle istanze inerente la procedura in oggetto;

- Ritenuto pertanto necessario adottare i conseguenti provvedimenti al fine di consentire la gestione degli iter connessi alla rimozione dei vincoli convenzionali suindicati al fine di consentire agli aventi diritto la conclusione positiva dei relativi procedimenti definendo i corrispettivi da riconoscere all'Ente in tempi ragionevoli secondo i principi anche di rilevanza costituzionale che regolano l'azione amministrativa.

- la presente proposta è stata esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale con D.G.C. n. 46 del 11/2/2025;

- la presente proposta è stata inserita per l'esame preliminare nell'O.D.G. della convocazione della 2^ Commissione Consiliare Permanente Urbanistica, Edilizia e LL.PP. nella seduta del 12/2/2025;

Visti:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

- la legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2000 così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2016
- il "Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative" approvato con D.C.C. n. 62/2016 modificato con D.C.C. n. 116 del 19/12/2024
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 110 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025/2027 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 109 del 19/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

- Visti i pareri favorevole espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Dirigenti responsabili dei servizi competenti,

Ritenuto che l'adozione della presente delibera rientri nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 7 D. Lgs. n. 175/2016 e 42 D. Lgs. n. 267/2000;

- Uditi gli interventi dell'Ass. Di Bella e dei Sig.ri consiglieri Gianasso, Trudu, Virga, Ass. Di Bella, Ass. Tinozzi, Trudu, Virga, Gianasso, Trudu, come risulta dalla registrazione audio/video consultabile sul sito Istituzionale della città;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 23 (assenti i Sig.ri Catania, Strazzeri)

astenuti: n. 9 (Virga, Accorsi, Dei, De Candia, De Santis, Schillaci, Mistroni, Trudu, Brescia)

votanti: n. 14

voti favorevoli: n. 14

D E L I B E R A

1. **Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **Di dare atto che** a seguito della modifica della legge 23 dicembre 1998 n. 448 in ultimo modificata dalla legge 20 maggio 2022 n. 51 di conversione del D.L. 21 marzo 2022 n. 21 come ulteriormente modificato dall'art. 37-ter comma 1 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 29 giugno 2002 la rimozione dei vincoli convenzionali ai sensi dell'art. 31 commi 49 bis e 49 ter deve essere effettuata applicando i criteri definiti con il Decreto n. 151 del 28 settembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3. **Di dare atto che** si è già proceduto ad aggiornare le procedure per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà di cui all'art. 31 commi dal 45 al 49 bis della legge 448/1998 e s.m. ed i., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24/07/2023 adeguando pertanto i criteri da rispettare e definendo le nuove modalità di determinazione dei relativi corrispettivi da riconoscere al Comune;

4. **Di stabilire in via definita,** le modalità già definite con DGC n. 201 del 20/8/2024 sulla base di quanto previsto al punto precedente, di gestione delle procedure di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del **diritto di proprietà**, nonché nelle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ai sensi dell'art. 31 commi 49 bis e 49 ter della legge 448/1998, secondo i criteri definiti con il Decreto n. 151 del 28 settembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in sostituzione di quelli in precedenza stabiliti con deliberazione C. C. n. 50 del 28/05/2013;

5. **Di definire** pertanto le modalità per la determinazione del corrispettivo da riconoscere all'Ente come meglio specificato nell'allegato n. 1 alla presente per farne parte integrante e sostanziale, predisposto in analogia con le modalità definite con deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 24/07/2023, ai sensi della legge 23 dicembre 1998 n. 448;

6. **Di approvare**, in ragione delle modifiche normative intervenute e sopra illustrate, lo schema di convenzione in uso per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, allegato n. 2 alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

7. **Di approvare** altresì gli schemi per la presentazione delle istanze inerenti la procedura in oggetto allegati n. 3 e 4 alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

8. **Di richiamare**, per le parti applicabili, quanto già stabilito con la già citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24/07/2023, così come aggiornata con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 529 del 19 luglio 2024.

9. **Di dare atto che** il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata sia calcolato secondo quanto previsto dal Decreto n. 151 del 28 settembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

10. **Di fissare** l'importo del rimborso minimo dovuto dall'acquirente per spese tecniche ed amministrative nel caso in cui il costo di trasformazione sia inferiore pari a quello definito con deliberazione C.C. n. 64 del 24/07/2023 ovvero pari ad €. **295,00** per ogni singola unità immobiliare comprensiva di una sola pertinenza, ed in €. **120,00** per ogni box singolo

11. **Di stabilire** che la rateizzazione del corrispettivo dovuto ai fini dell'affrancazione sia concessa, su istanza dell'interessato, con la modalità di seguito indicata:

• prima rata pari al 25 % del dovuto da versarsi ai fini dell'accoglimento del piano di rateizzazione;

•seconda rata pari al 25 % da versarsi entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione di affrancazione;

• terza rata pari al 25% da versarsi entro dodici mesi dalla sottoscrizione della convenzione di affrancazione;

• quarta rata pari al 25 % da versarsi entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione di affrancazione;

12. **Di definire** le seguenti ulteriori condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

•al corrispettivo delle rate residue andranno ad aggiungersi gli interessi legali vigenti al momento della stipulazione dell'atto, da computarsi a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza di dilazione;

•il pagamento rateizzato verrà accordato a fronte della presentazione di specifica fidejussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle rate ancora dovute, comprensive di interessi legali, rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

•la garanzia a prima richiesta dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c. 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 c. 2 del codice civile, nonché la facoltà del Comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata;

•la fidejussione dovrà indicare gli importi delle rate garantite con relative scadenze;

•la scadenza della fidejussione dovrà essere almeno di 15 giorni superiore alla scadenza per il pagamento dell'ultima rata e comunque dovrà avere validità fino al momento della ricezione da parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata;

13. **Di demandare** alla Giunta Comunale e al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata le eventuali modifiche alla convenzione, allo schema per la presentazione delle istanze, al prospetto di calcolo dell'importo da versare e alla ulteriore modulistica allegata che si dovessero rendere necessari per adeguarli alla normativa vigente o per recepire eventuali aggiornamenti conseguenti alle variazioni Istat.

14. **Dare atto** che sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile i Dirigenti responsabili del servizio competente e finanziario.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 23 (assenti i Sig.ri Catania, Strazzeri)

astenuti: n. 9 (Virga, Accorsi, Dei, De Candia, De Santis, Schillaci, Mistroni, Trudu, Bre scia)

votanti: n. 14

voti favorevoli: n. 14

D E L I B E R A

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

- Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Ferrauto	Il Segretario Generale Paolo Devecchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa